

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Dicembre 2020



...senza Covid

NOTIZIE FLASH



DECRETO ANTICOID DI NATALE

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge n.158 del 2/12/2020 che reca ulteriori misure per fronteggiare la pandemia in vista delle festività natalizie e ridisegna la cornice normativa del Dpcm in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021.

Il testo "blinda" Natale e Capodanno all'interno dei confini del Comune, mentre tra il 21 dicembre e il 6 gennaio vengono vietati gli spostamenti tra le Regioni, con il divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge allunga la durata di validità delle misure anti Covid, infatti: "All'articolo 1, comma 1, del DL n.19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.35/2020, le parole di durata non superiore a trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: **“di durata non superiore a cinquanta giorni”**.” (segue a pag.2)

Sommario imprese:

-Decreto Ristori Quater

pag.3

-Acconto IVA 2020

pag.6

-F24 per la registrazione di atti pubblici

pag.9

-Bonus Ristorazione: invio al 15 dicembre

pag.10

-Dal 1° gennaio registratori telematici e lotteria scontrini

pag.12

-Apicoltura: denuncia annuale

pag.13

Sommario persone:

-Saldo IMU 2020

pag.14

-Dal 1° dicembre Cashback

pag.17

-Lotteria degli scontrini

pag. 18

-ABI e cessione del credito 110%

pag. 20

-Compliance sui redditi esteri 2017 non dichiarati

pag. 20

-Scadenario di dicembre

pag.22

(segue da pag.1) Resta il divieto di circolazione dopo le ore 22 e fino alle ore 5 del mattino (alle 7 per Capodanno), tranne che per motivi di necessità, lavoro o salute. Nessuna deroga al blocco per Natale, Santo Stefano e a Capodanno. Per questo motivo **le messe della Vigilia dovranno essere anticipate** alle ore 20 per permettere ai fedeli di ritornare a casa prima del coprifuoco.

Mobilità fra Regioni. A partire dal 21 dicembre al 6 gennaio, non ci si potrà più spostare neppure tra Regioni gialle. Saranno permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza o di domicilio; mentre i ricongiungimenti familiari saranno permessi solo per motivi di necessità, tra i quali rientra la cura di anziani soli. Sarà concesso il ritorno in famiglia agli studenti universitari fuori sede, che ancora si trovano in una Regione diversa da quella di residenza.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà consentito tornare presso la propria abitazione fuori Regione, ma non ci si potrà spostare *"verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune"*.

Divieto di mobilità tra Comuni. Il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio sarà vietato spostarsi dal Comune nel quale ci si trova, a prescindere dal fatto che sia quello di residenza o domicilio.

Viaggi all'estero. Per chi torna dall'estero quarantena obbligatoria di 10 giorni. La misura è valida dal 20 dicembre al 6 gennaio, pensata soprattutto per chi intenda andare a sciare in Svizzera che ha tenuto le piste aperte o in Paesi UE, come Slovenia e Austria (con quest'ultimo paese ha annunciato di aprire le piste solo ai residenti).

Ristoranti aperti a pranzo. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Si potrà pranzare anche il 25 e 26 dicembre, a Capodanno e per l'Epifania. La sera, invece resteranno chiusi, così come avviene adesso. Dopo le 18 sarà consentito solo il servizio d'asporto. La ristorazione negli alberghi è sospesa dalle ore 18 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio, per evitare il cenone: in quella notte, chi è in albergo può cenare solo in camera.

Apertura negozi. Fino al 6 gennaio potranno restare aperti fino alle 21, per permettere di spalmare la clientela lungo un arco di tempo più ampio possibile e ridurre il rischio di assembramenti.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

Impianti sci chiusi. Gli impianti di risalita restano chiusi. A partire dal 7 gennaio gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico. Aperti invece gli alberghi di montagna dove sarà possibile fare il cenone, ma solo in camera.

Apertura scuole. Nessuna apertura dicembrina delle scuole superiori di secondo grado. Anzi. Si rinvia al 7 gennaio con la disposizione di prevedere studenti in presenza sino al 75%. Sino alle ferie natalizie, le superiori restano quindi in Dad. Le elementari e la prima media restano in presenza anche in zona rossa, anche se alcune Regioni hanno prorogato la didattica a distanza e vanno verso un rinvio della "presenza" al 7 gennaio.

Il Dpcm istituisce un tavolo di coordinamento in capo al prefetto per regolare gli orari scolastici a partire dal 7 gennaio, di modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici.

Confermato il sistema delle fasce, la suddivisione delle Regioni in zona rossa, arancione e gialla, in ordine decrescente di diffusione del contagio e di pressione sul sistema sanitari. Come ha detto anche il ministro Speranza rimarrà l'automatismo che permette di intervenire con misure mirate a livello regionale. L'obiettivo è portare entro metà dicembre tutto il Paese in fascia gialla.



DECRETO “RISTORI QUATER”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre, il DL n.157 (c.d. “*Ristori quater*”). Al suo interno, una serie di nuove misure varate dal governo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese.

Proroga del secondo acconto Irpef, Ires e Irap. Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre **al 10 dicembre** per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (non per i privati).

La proroga è estesa **al 30 aprile** in un’unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi:

- per imprese, professionisti e artisti e professionisti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al DL n. 149/2020 (decreto “*Ristori-bis*”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i ristoranti nelle zone arancioni.

Restano confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti Isa (art. 98, DL n. 104/2020 e art. 6, DL n. 149/2020).

Sospensione dei versamenti di contributi previdenziali, ritenute e Iva di dicembre. È prevista la sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, DPR n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute, in qualità di sostituti d’imposta, ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali.

La disposizione è rivolta:

- agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso;
- a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 del DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “*Ristori-bis*”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **16 marzo 2021**, in un’unica soluzione o fino a un massimo di **quattro rate** mensili di pari importo.

(segue a pag.4)

(segue da pag.3)

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap viene prorogato dal 30 novembre **al 10 dicembre 2020**.

Proroga definizioni agevolate. La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto "Cura Italia" (DL n.18/2020) viene estesa dal 10 dicembre 2020 **al 1° marzo 2021**.

In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.

Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco. Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo **per il 20% del dovuto**. La parte restante può essere versata con rate mensili, con la prima rata entro il 22 gennaio del 2021.

Estensione codici Ateco. La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia ulteriormente, con l'ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari e mediatori.

Razionalizzazione della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione. Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l'istituto della rateizzazione concessa dall'agente della riscossione.

Queste le nuove regole previste a regime, a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a **richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020** (entrata in vigore del DL n.157):

- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all'eventuale decadenza della richiesta, sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione, non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;
- il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Invece, per le sole istanze presentate **fino al 31 dicembre 2021**:

- è innalzata da 60.000 a 100.000 la euro la soglia dell'importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria
- la decadenza dal beneficio della rateazione si determina in caso di mancato pagamento di 10 rate (invece che le ordinarie 5), anche non consecutive.

Inoltre:

- i carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell'inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento sancito dal decreto "Cura Italia" è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il **31 dicembre 2021**, senza dover prima saldare le rate già scadute, come invece ordinariamente richiesto dalla norma (art. 19, comma 3, lettera c), DPR n. 602/1973)
 - la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate, è
- (segue a pag.5)

(segue da pag.4)

estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l'efficacia delle rottamazioni "prime edizioni" (art. 6, DL n. 193/2016; art. 1, comma 4 e seguenti, DL n. 148/2017).

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu. Intervenendo sui diversi provvedimenti che hanno sancito, in riferimento a determinate attività economiche, la non debenza della seconda rata dell'Imu 2020 in scadenza il prossimo 16 dicembre (decreto "Agosto" - articolo 78, DL n. 104/2020; decreto "Ristori" - articolo 9, DL n. 137/2020; decreto "Ristori-bis" - articolo 5, DL n. 149/2020), viene chiarito che il pagamento non è dovuto quando il gestore dell'attività economica coincide con il "soggetto passivo d'imposta" (la modifica, pertanto, consente di riconoscere l'esonero anche nei casi in cui, come avviene per gli immobili detenuti in *leasing*, il soggetto passivo non è il proprietario degli stessi).

Indennità stagionali del turismo, terme e spettacolo. Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

Associazioni sportive. È incrementata di 95 milioni la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive.

Indennità per i lavoratori sportivi. Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa, un'indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo. Si tratta dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.

Fiere e Congressi, spettacolo e cultura. Vengono stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l'incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali con il Decreto Rilancio.

Si incrementano: di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo; di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing). Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai fondi già citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.

Sicurezza e forze armate. Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare per pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei Vigili del fuoco. Ulteriori 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell'emergenza COVID-19.

Contributo alle Regioni per la riduzione del debito. Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno in corso.

Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese. Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. (segue a pag.6)

(segue da pag.5)

Fondo perequativo. È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell'anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell'ambito della emergenza COVID-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Termini di permanenza dei territori negli scenari di rischio. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l'applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, istituita dal Ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.



ACCONTO IVA 2020

Entro il **28 dicembre 2020** le imprese e i liberi professionisti dovranno versare l'**acconto IVA per il 2020**. Sono **esonerati ordinariamente** dal versamento:

- i contribuenti che hanno **iniziato l'attività nel corso del 2020**;
- i contribuenti che hanno **cessato l'attività entro il 30 settembre 2020 se trimestrali** ovvero **entro il 30 novembre 2020 se mensili**;
- i contribuenti che risultavano a credito: nell'ultima liquidazione (dicembre 2019) se mensili, nella dichiarazione annuale 2019 se trimestrali ordinari o nella liquidazione del quarto trimestre 2019 se trimestrali di cui all'articolo 74 DPR 633/72;
- i contribuenti che hanno effettuato nel 2019 **solo operazioni esenti o non imponibili**;
- contribuenti **in regime agricolo di esonero** (art. 34, co. 6, D.p.r. 633/72 volume d'affari fino a € 7.000).
- contribuenti che **esercitano attività di intrattenimento** (art. 74, co. 6, D.p.r. 633/72);
- soggetti che hanno **adottato il regime dei minimi** (art. 27, DL n. 98/2011);
- soggetti che hanno adottato il **nuovo regime forfettario** (art. 1, comma 58 Legge n.190/2014);
- soggetti che sono **usciti dal regime contabile dei minimi o forfettario dal 1/1/2019 con applicazione del regime ordinario**;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il **regime forfettario (L. 398/91)**;

L'acconto **non è dovuto** se risulta **inferiore a Euro 103,29**.

Per determinare la base imponibile per effettuare il calcolo, è possibile seguire alternativamente tre diverse modalità:

Metodo storico. L'acconto sarà pari **all'88%** del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare per l'ultimo periodo del 2019:

-per i contribuenti mensili equivale al debito maturato nel mese di dicembre 2019;

-per i contribuenti trimestrali, al debito maturato nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2019;

-per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici) di cui all'articolo 74 del DPR 633/72, al debito maturato nel 4° trimestre 2019.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni **delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente** all'Agenzia delle entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva (segue a pag.7)

(segue da pag.6) è ricavabile dal **quadro VP** della comunicazione o, qualora sia stato presentato il **quadro VH** per le ragioni sopra esposte, dal **modello Iva 2020**.

I campi delle comunicazioni Liquidazioni Periodiche o eventualmente della Dichiarazione Iva 2020, devono essere presi in considerazione per procedere al calcolo dell'acconto Iva 2020:

Metodo previsionale. La base di riferimento cui applicare la percentuale **dell'88%**, è rappresentata dal debito Iva che si presume risulterà:

- nella liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili),
- nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2020 (contribuenti trimestrali),
- nella liquidazione periodica del quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali art.74 del DPR 933/72). Il metodo previsionale, espone al rischio di sanzioni (con conseguente applicazione della sanzione ordinaria del 30% sugli importi dovuti e non versati), nel caso in cui l'acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all'88% dell'imposta definitivamente liquidata.

Metodo analitico. Tale criterio si basa sulle operazioni realmente effettuate fino alla data del 20 dicembre 2020. In questo caso, l'importo calcolato va versato nella **misura del 100%**, da calcolarsi sulla differenza tra Iva a debito e a credito risultante da:

- operazioni annotate (o da annotare) nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi):
dal 1 dicembre al 20 dicembre 2020 per i mensili e

dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali (vanno ricompresi gli acquisti intracomunitari).

Inoltre, le operazioni effettuate dal 1 novembre al 20 dicembre non ancora registrate o fatturate (compresi gli scambi intracomunitari);

- Iva a credito risultante da acquisti e importazioni annotati dal 1 al 20 dicembre per i mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali e dagli acquisti intracomunitari computati a debito.

Versamenti. I contribuenti titolari di partita Iva devono obbligatoriamente effettuare il pagamento (direttamente o tramite intermediario) a mezzo **del sistema telematico**. I versamenti andranno effetti tramite delega F24, utilizzando i codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali, per i quali **l'acconto non andrà maggiorato dell'1%**.

L'acconto non può essere rateizzato ma può essere compensato con altre imposte o contributi a credito.

L'ammontare dell'acconto e il metodo utilizzato per la relativa determinazione dovranno essere **indicati a rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2020 (rigo VH17 del mod. IVA 2021, relativo al 2020)**.

L'acconto versato, verrà poi **scomputato** dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di **dicembre per i contribuenti mensili** (con pagamento al 16 gennaio 2021), per il **quarto trimestre 2020 per i contribuenti trimestrali speciali** (con pagamento entro il 16 febbraio 2021), o dalla **liquidazione annuale per l'anno 2020 per i contribuenti trimestrali su opzione** (pagamento entro il 16 marzo 2021).

Esercizio di più attività. Nel caso d'esercizio di più attività con contabilità separata (art.36 DPR 633/72) si deve procedere ad **un unico versamento dell'imposta complessivamente dovuta**, compensando gli importi a debito con quelli a credito. L'acconto va calcolato sommando algebricamente le risultanze relative a ciascuna attività. In presenza di diverse **periodicità di liquidazione Iva**, il relativo acconto va determinato sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2019 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione Iva 2020, relativa al 2019, per quella "trimestrale".

Operazioni straordinarie. Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d'azienda in società, donazione d'azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell'attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si verifica una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all'operazione. Quindi, si ritiene che il soggetto che "nasce" dalle predette operazioni (società conferitaria, erede/i che continuano l'attività del de cuius, donatario dell'azienda, (segue a pag.8)

(segue da pag.7) del de cuius, donatario dell'azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l'attività in forma individuale, ecc.) **debba versare l'acconto IVA 2020** sulla base della situazione esistente nel 2019 in capo al soggetto "dante causa" (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi esaminati).

Ex Minimi e ex Forfettari. I soggetti che nel 2020 hanno applicato il regime, ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2019, **non sono tenuti al versamento dell'acconto IVA 2020.**

Adeguamento agli ISA. l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2020 per il 2019 non influenza il **calcolo dell'acconto Iva 2020** (l'adeguamento è stato infatti effettuato "fuori dichiarazione").

Ravvedimento operoso. In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell'acconto, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato in misura insufficiente. E' possibile ridurre la sanzione in misura diversa, tramite l'istituto del "ravvedimento operoso":

- se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 14 giorni, la sanzione del 15% è ridotta in misura pari ad 1/15 (0,1%) per ogni giorno di ritardo;
- se il versamento è effettuato tra il 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,5% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;
- se il versamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione prevista è pari al 1,67% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore;
- se il versamento è effettuato oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (30/4/2020), la sanzione prevista è pari al 3,75% dell'imposta non versata o versata in misura inferiore.

I codici da utilizzare per i versamenti tardivi nel modello F24 sono:

- 8904 per la sanzione ridotta,
- 1991 per la quota interessi tardivi (pari al 0,1%),
- 6035 (se trimestrali) o 6013 (se mensili) il codice di riferimento per l'Iva.

N.B. L'art.2 del DL n.157 del 30 novembre 2020 ha previsto, tra l'altro, **la sospensione dei versamenti IVA con scadenza nel mese di dicembre**, tra questi **rientra anche l'acconto IVA 2020** che i soggetti sotto elencati potranno effettuarlo, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **16 marzo 2021**, in un'unica soluzione o fino a un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo. I soggetti beneficiari sono:

- agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso;
- a imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l'attività dopo il 30 novembre 2019;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art.1 del DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- a prescindere dall'ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell'allegato 2 al decreto "Ristori-bis", ovvero esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di *tour operator*, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.



F24 PER LA REGISTRAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Il Direttore della Agenzia delle Entrate con Provvedimento del **27 novembre 2020** estende l'utilizzo del modello F24 al pagamento:

- **dei tributi, interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o scrittura autenticata** (DPR n.131/86);
- **della imposta sulle donazioni**, di cui all'art 2 comma 47 DL n.262/2006 convertito in legge 286 con modificazioni e di cui al DLgs 346/1990 nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali della agenzia delle entrate;

L'utilizzo del modello decorre per gli atti suddetti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020.

Restano valide le modalità di versamento già previste per le somme di cui sopra dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente utilizzando il “Modello unico informatico” su piattaforma SISTER. E' previsto **un periodo di transizione** durante il quale:

- per il versamento di tali somme è prevista fino al 30 giugno 2021 la possibilità di utilizzo del modello F23 secondo le attuali modalità,
- oppure la possibilità di utilizzo del modello F24.

Dal 1 luglio 2021 tutti i versamenti sono effettuati esclusivamente con modello F24.

I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto.

A tale scopo, con la Risoluzione n.73/E del 19 novembre 2020, sono stati istituiti nuovi codici tributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, delle imposte ipotecaria e catastale (e delle relative sanzioni) dovute per la registrazione degli atti privati.

Vanno ad aggiungersi a quelli istituiti con la Risoluzione n.9/E/2020 relativi al Registro e al Bollo, in attuazione del decreto Mef dell'8 novembre 2011 che ha previsto l'utilizzo del modello F24 per versamento delle somme dovute per la registrazione degli atti privati, a partire dal 2 marzo 2020. Nello specifico, si tratta del:

- **1555**, “**ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria**”
- **1556**, “**ATTI PRIVATI – Imposta catastale**”
- **1557**, “**ATTI PRIVATI – Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Ravvedimento**”.

Nel modello, trovano posto, nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” e, per quanto riguarda l’“*anno di riferimento*”, in tale campo, va riportato l'anno di formazione dell'atto.

Con la stessa risoluzione, inoltre, sono stati **appositamente ridenominati** i codici tributo collegati agli avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle entrate, in relazione alle stesse imposte. Anche questi già previsti con le risoluzioni nn. 16/2016 e 57/2018. Sono:

- l'**A140** ridenominato “**ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall'ufficio**”
- l'**A141** ridenominato “**ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall'ufficio**”
- l'**A149** ridenominato “**ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall'ufficio**”.

La loro collocazione, nel modello F24, è sempre la sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”. In questo caso, però, oltre all’“*anno di riferimento*”, vanno indicati, negli omonimi campi, il “*codice ufficio*” e il “*codice atto*”, ricavabili nell'avviso ricevuto.

Infine, l'Agenzia ricorda che per le spese di notifica, relative agli avvisi in argomento, esiste lo specifico codice tributo: il **9400** “*spese di notifica per atti impositivi*”.



BONUS RISTORAZIONE INVIO AL 15 DICEMBRE

Il MIPAAF con un avviso del 25 novembre ha **prorogato al 15 dicembre 2020 la presentazione delle domande di accesso al "Fondo per la filiera della ristorazione"** previsto dall'art.58 del DL n.104/2020.

Quindi, ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, **agriturismi** e alberghi con somministrazione di cibo, avranno tempo **fino al 15 dicembre 2020** (anziché il 28/11/2020) per richiedere il contributo fondo ristorazione **riconosciuto per gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020** e comprovati da idonea documentazione fiscale, di **prodotti che provengono dalle filiere agricole e alimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Godranno priorità le richieste riguardanti prodotti DOP, IGP ed i prodotti a rischio spreco alimentare indicati nell'elenco contenuto nell'Allegato 1 al DM 27/10/2020 decreto.

- latte 100% italiano
- prosciutto crudo dop e prosciutto cotto 100% italiano
- salumi vari da suino dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia
- salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia
- formaggi dop o da latte 100% italiano olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane/o dop
- carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia
- carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia
- zuppe di cereali con verdure filiera e materia prima italiana
- minestrone con verdure filiera e materia prima italiana
- pasta secca con grano 100% italiano
- riso da risotto con riso 100% italiano
- preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana
- passata di pomodoro 100% italiana
- polpa di pomodoro o pelati 100% italiana
- sughi pronti da materia prima italiana
- verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana
- verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense
- legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana
- macedonia di frutta o frutta sciropata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana
- succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana
- crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano
- vini Dop e Igp
- aceti balsamici Dop e Igp

Ricordiamo che il contributo spetta a condizione che: l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei **mesi da marzo a giugno 2020** sia **inferiore almeno al 33%** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi **dei mesi da marzo a giugno 2019**.

La suddetta condizione **non riguarda** i soggetti che hanno iniziato l'attività **dall'1 gennaio 2019**, che possono richiedere il contributo a **prescindere dal fatturato** o corrispettivi.

Ai fini dell'ottenimento del contributo il decreto prevede che:

- l'azienda debba acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari;
- il prodotto principale non possa superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata; (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- il contributo non possa mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati;
- l'ammontare degli acquisti non possa essere inferiore ai 1.000 euro, né superiore a 10.000 euro (importi al netto di Iva).

Il contributo va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, Iva esclusa. Se le richieste saranno superiori alle risorse stanziare, queste saranno distribuite fra i richiedenti in misura percentualmente proporzionale.

L'ordine di presentazione della domanda **non dà diritto ad alcuna priorità** sulla erogazione dei fondi, che verranno erogati solo in base alla corretta compilazione della domanda stessa.

Ricordiamo gli importanti chiarimenti pervenuti dal MIPAAF riguardo il **requisito della "prevalenza" per l'attività agrituristica**: *"... in coerenza con le altre disposizioni di legge che disciplinano l'attività degli agriturismi e che prevedono che essi possano svolgere attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Con la conseguenza che i medesimi possono accedere al contributo con dichiarazione del calo del fatturato riferito alla sola attività di ristorazione di cui al richiamato codice ATECO 56.10.12. Per tale motivo nella compilazione della domanda può comunque essere indicata l'attività di ristorazione (e il correlato codice Ateco 56.10.12) come "prevalente" laddove richiesto dalla modulistica."*

E dei "passaggi interni" tra attività agricola e agrituristica: *"Si. Le fatture inerenti alla cessione di prodotti agricoli tra azienda agricola e azienda agrituristica connessa sono ammissibili ai fini della concessione del contributo. Considerato che si tratta di beni autoprodotti e quindi di un mero passaggio interno, per dimostrare che tali fatture siano quietanzate è necessario compilare il modulo "Dichiarazione di pagamento tracciabile" indicando per ciascuna fattura la dicitura "Bene Autopodotto". Per esempio: Fattura n. 1234567 – modalità "Bene Autopodotto".*

Con il DM 27/10/2020 sono stati definiti i criteri, l'entità e **la procedura di richiesta** del contributo a fondo perduto, tramite:

- apposita **piattaforma web**,
- attraverso **gli sportelli di Poste Italiane** (concessionario dell'agevolazione).

Domanda via web. La presentazione della domanda tramite il **portale ristorazione** al link <https://www.portaleristorazione.it/come-aderire-da-web.html> avviene tramite SPID. Prima di accedere al portale è necessario raccogliere la seguente documentazione:

- Identità digitale **SPID**;
- copia dei **documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati dopo il 14 agosto** suddivisi per tipologia;
- **quietanze** associate ai documenti fiscali;
- copia della **Visura Camerale** in corso di validità.

I **documenti fiscali**, cioè le fatture e i documenti di trasporto, devono certificare l'acquisto e la consegna dei prodotti, anche non quietanzati, **acquistati dopo il 14 agosto 2020** fino alla data di presentazione della domanda.

Domanda tramite Ufficio postale. E' possibile presentare la domanda **di persona presso un Ufficio Postale**, in questo caso è necessario scaricare il modulo di domanda, scegliendo tra le versioni disponibili: modulo editabile o modulo standard non editabile.

Il richiedente può presentare una domanda distinta per ogni P.IVA di cui è rappresentante legale e dovrà:

- inserire nel modulo i propri dati **in qualità di rappresentante legale** e le informazioni relative all'impresa;
- **compilare le informazioni** previste nel modulo;
- confermare **con autodichiarazione** tutte le informazioni fornite e le clausole previste.

(segue a pag.12)

(segue da pag.11) Al **Modulo di domanda** precedentemente compilato e firmato, dovrà essere allegata la seguente **documentazione**:

- **fotocopia** delle **fatture** certificanti gli acquisti, effettuati dopo il 14 agosto 2020, nelle categorie previste dal Decreto, ed eventuali documenti di trasporto;
- **dichiarazione sostitutiva** di certificazione della persona che ha presentato la domanda quale legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- **Visura Camerale** in corso di validità;
- **quietanze associate** ai documenti fiscali;
- **copia documento d'identità** del legale rappresentante.

Il tutto va inserito in un **Plico in busta chiusa** dovrà essere consegnato presso un ufficio postale e indirizzato a:

Centro Servizi Pavia
Servizio Ristori
Viale Brambilla 1
27100 Pavia

Contestualmente alla consegna del Plico in busta chiusa si dovrà compilare e pagare presso l'Ufficio postale, il bollettino bianco per il servizio:

- Numero conto corrente destinatario ("**Sul c/c n.**") **32025009**
- Importo versamento in numeri (di euro) **30,00**
- Importo versamento in lettere ("**importo in lettere**") trenta
- **intestazione** ("**intestato a**") **Poste Italiane spa Portale Ristorazione;**
- **Causale:** presentazione domanda fondo per la filiera della ristorazione

La ricevuta del bollettino **non va inserita nel plico** consegnato all'Ufficio Postale.



DAL 1 GENNAIO: REGISTRATORI TELEMATICI E LOTTERIA

SCONTRINI

Dal 1° gennaio 2021 anche i soggetti **con volume d'affari non superiore a 400.000 euro** dovranno **obbligatoriamente dotarsi di Registratore Telematico** per la trasmissione telematica dei corrispettivi. In alternativa, potranno utilizzare la procedura web "*documento commerciale online*" presente nel portale '*Fatture e corrispettivi*' del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Termina infatti, il "*periodo transitorio*" che era stato concesso dal art.140 comma 1 DL n.34/2020 (c.d. decreto "Rilancio"), di conseguenza, tutti dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera** e non più entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Con la fine del "*periodo transitorio*" viene meno anche la non applicazione delle sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Al fine d'incentivare l'utilizzo, il comma 6-quinquies dell'art. 2 del Dlgs n. 127/2015 ha previsto per gli anni 2019 e 2020 un **contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti tecnici per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi**, pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250,00 euro per l'acquisto e 50,00 euro per l'adattamento, per ciascuno strumento acquistato/adattato.

Il Provvedimento del 30 giugno 2020 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ha adeguato anche **il termine di entrata in vigore dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e del conseguente adeguamento dei Registratori Telematici.**

Dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi **dovranno essere trasmessi esclusivamente nel rispetto dell'Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 2020)**. La modifica, rispetto alla versione di marzo, ha riguardato la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone comunque invariata la struttura. **Il nuovo tracciato (XML 7.0) prevede:**

- nuove specifiche tecniche per i corrispettivi telematici che risolvono le criticità segnalate nei mesi scorsi da associazioni di categoria, operatori e software house, tra cui la duplicazione d'imposta per i corrispettivi non riscossi, le prestazioni di servizi non riscosse, i resi e gli annulli, novità che dovrebbero andare ad **eliminare possibili discrepanze sulle liquidazioni periodiche dell'IVA**.
- le informazioni per acquisire il codice della lotteria.

Con l'entrata in funzione del nuovo tracciato telematico, partirà anche la **“lotteria degli scontrini”**, che **richiede dei nuovi registratori fiscali telematici**, gli unici in grado di generare un file con i soli documenti commerciali che partecipano alla lotteria, ossia quelli con indicazione del **codice lotteria; in modo di consentire ai consumatori finali di partecipare alla lotteria** collegata agli acquisti di ogni giorno, strumento per promuovere l'uso della moneta elettronica e che mette in palio numerosi premi, che saranno distribuiti, sia a chi compra sia a chi vende, attraverso estrazioni settimanali, mensili e annuali.

N.B. Per effetto delle nuove disposizioni tecniche **i Registratori telematici (RT) e i software di cassa collegati, devono essere adeguati entro la fine del 2020**.



APICOLTURA: DENUNCIA ANNUALE

Come ogni anno, **entro il 31 dicembre prossimo**, gli apicoltori sono tenuti a comunicare alla Banca dati dell'Anagrafe apistica nazionale (nota anche come Bda) il numero e la localizzazione degli alveari posseduti, con **sanzioni** previste per la mancata adempimento dai **1.000 ai 4.000 euro**.

Per **ogni apiario** devono essere indicati il **numero** degli **alveari** e le **coordinate** geografiche, oltre alla Asl di riferimento e al comune dove l'apiario è collocato.

La comunicazione può essere fatta autonomamente dai singoli apicoltori accedendo alla loro area riservata sul portale del **Sistema informativo veterinario** gestito dal ministero della Salute o richiedere un account per poter iniziare a operare autonomamente sul portale.

Per **informazioni** o problemi sul funzionamento del Sistema informativo è possibile scrivere all'indirizzo **csn@vetinfo.it** o chiamare il **numero verde 800 082280** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. In ogni caso la **denuncia** può essere fatta anche **tramite le associazioni apistiche**, o tramite **professionisti autorizzati**.



SALDO IMU 2020

Il 16 dicembre è la **scadenza** per il pagamento del **saldo Imu 2020**. Si rammenta che a decorrere dall'anno 2020 la legge di Bilancio 2020 ha **abolito la IUC** con contestuale **eliminazione della TASI**, ad eccezione delle disposizioni relative **alla TARI** (tassa sui rifiuti) ed è stata **formulata la nuova disciplina IMU**.

Il comma 762 della Legge di bilancio 2020 ha **confermato le regole per il pagamento dell'imposta in due rate**, ossia **16 giugno 2020 per l'acconto e 16 dicembre 2020 per il saldo**. Come in passato, il versamento **della rata a saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno, è eseguito a conguaglio di quanto versato in acconto a giugno, calcolato sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal Comune.

Limitatamente all'anno 2020, l'art. 107, comma 2, del DL n. 18/2020, convertito dalla Legge n.27/2020, ha previsto lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere dal 14 ottobre 2020 **al 31 ottobre 2020** e di quello di **pubblicazione delle stesse da parte del MEF** dal 28 ottobre 2020 **al 16 novembre 2020** (termini prorogati ulteriormente dal DL n. 125 del 07/10/2020 come si illustrerà in fondo all'articolo).

In caso di **mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti** applicabili per il saldo IMU 2020 entro i termini stabiliti dalla normativa, come precisato nella circolare 1/DF del 18 marzo 2020, **si applicano le aliquote e le detrazioni IMU vigenti** nel comune per l'anno **2019**. **Si rammenta che il versamento della prima rata** che ordinariamente è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, **in sede di prima applicazione è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019**. Come indicato nella Circolare 1/DF del 18 marzo 2020, per quota TASI si intende solo la quota dovuta nel 2019 dal proprietario, a prescindere dalla quota eventualmente dovuta dall'inquilino.

In merito la circolare n. 1/DF, ha individuato **specifiche casistiche** in cui il contribuente poteva prendere in considerazione, **la reale situazione immobiliare del primo semestre 2020**:

a) immobile ceduto nel corso del 2019: è possibile utilizzare il metodo storico ma porterebbe a dover versare l'acconto 2020, sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione (credito), è possibile **applicare il metodo previsionale**, in pratica la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo;

b) immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020: è possibile applicare il metodo storico, in tal caso il contribuente non dovrebbe versare alcunché in occasione della prima rata, posto che nel 2019 l'IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo. E' anche possibile applicare il metodo previsionale e procedere al versamento dell'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota dell'IMU stabilita per l'anno 2019 (il MEF **sconsiglia** l'uso di quelle 2020 che potrebbero essere modificate fino al 28 ottobre 2020).

c) immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: se il contribuente ha, al contempo, venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile nel primo semestre del 2020, egli dovrà comunque versare l'acconto 2020 scegliendo tra il metodo storico e quello previsionale.

Nel primo caso egli verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Di contro, nella seconda ipotesi verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'IMU (*segue a pag.15*)

(segue da pag.14) vigente per l'anno 2019, mentre non corrisponderà l'IMU per l'immobile venduto nel 2019. **Occorre computare per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni** di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta **interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.**

Esenzioni dal saldo IMU. L'art.177, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto l'**esenzione della prima rata IMU 2020** per una serie di immobili, esenzione confermata con l'art.78 DL n.104/2020 c.d. "Decreto Agosto" anche per **la seconda rata IMU 2020** con riferimento agli immobili:

- adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

- rientranti nella categoria catastale D/2 (**alberghi e pensioni** con fine di lucro) e **relative pertinenze**, quelli degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli ostelli della gioventù, dei **rifugi di montagna**, delle colonie marine e montane, degli **affittacamere per brevi soggiorni**, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei residence e dei campeggi; da segnalare che, con il decreto Agosto, è stato disposto che l'esenzione per le pertinenze, vale anche per la prima rata (nel decreto Rilancio ciò non era stato previsto);

- rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di **imprese** esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;

Condizione necessaria in tutte le disposizioni di cui si parla, è che i relativi **proprietari** siano **anche gestori** delle **attività ivi esercitate** (**fanno eccezione solamente** gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).

Pertanto, per queste attività, per il 2020, non è dovuta alcuna imposta.

Il decreto Agosto ha previsto anche nuove **esclusioni**, però, **con effetto solo sul saldo IMU**. In particolare, sono interessati gli immobili:

- rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;

- destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Da segnalare anche che, per gli immobili di categoria D3 appena citati, l'**esenzione** si applicherà anche nel **2021 e 2022**, salvo approvazione UE.

N.B. L'art.78 bis del decreto Agosto ha previsto (norma di interpretazione autentica), che, ai fini IMU, si considerano **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali** anche i **pensionati** che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. E' evidente che la precisazione, che ha effetto retroattivo, impatta sulla disciplina agevolativa IMU per queste categorie di contribuenti (i terreni posseduti da CD e IAP non sono soggetti all'imposta).

L'art. 9 del D.L. n. 137/2020 c.d. "Ristori", ha abolito il versamento del saldo IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il DPCM 24 ottobre 2020. Si tratta delle categorie economiche **riportate nell'Allegato 1** al decreto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi). L'esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell'attività e spetta a condizione che il **proprietario** sia **gestore delle attività esercitate** negli immobili medesimi.

L'art. 5 del D.L. n. 149/2020 c.d. "Ristori Bis", che ha previsto l'**esenzione dal versamento del saldo IMU** per i proprietari che siano anche gestori delle attività elencate nell'**Allegato 2** al decreto, ma a differenza di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l'agevolazione spetta solo se l'attività è ubicata in "**zona rossa**".(segue a pag.16)

(segue da pag.15)

Modalità di versamento. L'IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il **modello F24**. Il pagamento mediante modello F24 può essere effettuato anche **online**, oppure attraverso gli **intermediari fiscali abilitati** (commercialisti e consulenti fiscali in genere), utilizzando i seguenti codici tributo IMU:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
- 3914 terreni (destinatario il Comune);
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti;
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune) solo in caso di accertamenti.

I soggetti **non titolari di partita IVA** possono utilizzare anche il **mod. F24 Semplificato** le cui modalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 "ordinario".

Il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l'immobile al quale l'IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo "*codice ente/codice comune*". In caso di **versamento effettuato a favore di un Comune sbagliato, è sufficiente comunicare l'errore ai Comuni interessati**, affinché **gli stessi provvedano a regolarizzare** la situazione.

Con lo stesso mod. F24, compilando più righe, è possibile versare l'imposta dovuta per più immobili, anche se ubicati in Comuni diversi. Infine, quanto dovuto **non può essere rateizzato** (il campo "*Rateazione/mese rif.*" non va compilato).

Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l'intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate. Nel bollettino di c/c/p può essere **indicato 1 solo codice Comune**, quindi, in presenza di più immobili situati in **Comuni diversi**, è necessario utilizzare **tanti bollettini quanti sono i Comuni** ai quali va versata l'IMU mentre se nello **stesso Comune**, è possibile versare l'IMU con un **unico bollettino**.

In ogni caso ai fini dell'obbligo di pagamento valgono le regole ordinarie per il versamento minimo, vale a dire si applica l'art. 25 della legge n. 289 del 2002 che prevede **l'importo minimo di 12 euro** per i tributi degli enti locali. **I Comuni hanno però la facoltà di fissare importi più bassi.**

N.B. Con la conversione in legge del DL **n. 125 del 07/10/2020** sono state prorogate numerose misure anche in materia IMU. Infatti, è prevista:

- la **proroga al 31 gennaio 2021** (anziché il 16 novembre 2020) il termine per la **pubblicazione**, da parte **dei comuni**, sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, delle **aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali**;
- è altresì prorogata **al 31 dicembre 2020** la data entro la quale il Comune deve inserire il **prospetto delle aliquote IMU** e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale (anziché il 31 ottobre 2020);
- resta fermo il termine per il **versamento della seconda rata IMU al 16 dicembre 2020**. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi **entro il 28 febbraio 2021**.

Ciò significa che per i Comuni che hanno deliberato prima del calcolo e stampa dei versamenti del saldo IMU nessun problema, mentre **per i Comuni che hanno deliberato successivamente utilizzando la proroga concessa dal DL n.125/2020**, a febbraio 2021 occorrerà ricalcolare nuovamente l'IMU2020 e **nel caso di importo superiore a quanto già versato entro il 16 dicembre, si dovrà procedere a pagare la differenza**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 28 febbraio 2021**.



DAL 1° DICEMBRE "CASHBACK"

Il **1° dicembre** partirà per i consumatori il cd. "**cashback**", ossia il **rimborso del 10%** delle spese effettuate utilizzando **strumenti elettronici**.

Il meccanismo è stato concepito nel contesto della Legge di Bilancio 2020 come nuova strategia del Governo per incentivare l'uso della moneta elettronica e combattere l'**evasione fiscale** incentrata sulla tracciabilità dei pagamenti e sui maggiori controlli possibili.

Il "**cashback**" è **rivolto ai consumatori finali** (soggetti che agiscono al di fuori di attività d'impresa, arte o professione), i quali **potranno scegliere di aderire** al programma *cashback* tramite:

- l'**App IO** della Pubblica Amministrazione o attraverso,
- banche o società** che emettono carte di pagamento.

L'utente, in entrambi i casi, tramite il proprio codice fiscale, potrà registrarsi e avere un profilo con dati personali e **le carte associate** (ogni componente di un nucleo familiare può partecipare individualmente al "*cashback*").

In questo modo, i dati anagrafici e **gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare** al Programma saranno comunicati alla **PagoPA S.p.a.**, la società incaricata dal Ministero dell'Economia e Finanze della progettazione e della gestione del Sistema informativo "*cashback*".

Come funziona. Il "**cashback**" consiste nella restituzione del **10%** della spesa pagata (acquisto di beni e servizi) con il bancomat, la carta di credito o gli altri strumenti di pagamento tracciabili previsti nel decreto attuativo.

Ogni volta che la carta di **pagamento registrata** sarà utilizzata dal consumatore per l'acquisto in negozio, i dati necessari (data e importo dell'acquisto), saranno trasmessi dalla società che gestisce la transazione al Sistema "*cashback*".

Al termine di ogni semestre (numero minimo di 50 operazioni a semestre), **sarà calcolato il rimborso** spettante a ciascun **consumatore aderente al programma** sulla base degli importi **dei pagamenti effettuati**, fino a un massimo di 150 euro cioè il 10% di 1.500 (spesa massima semestrale). Sostanzialmente, quindi, per ottenere il massimo rimborso di 300 euro (per una spesa di 3.000 euro annui previsti dalla normativa), bisognerà effettuare almeno 100 transazioni con POS. L'introduzione di un numero minimo di transazioni evita che con una o poche operazioni d'importo elevato si possa accedere comunque al rimborso del 10% delle spese effettuate. Il rimborso verrà **accreditato** sul conto corrente individuato dal codice IBAN registrato dall'aderente al momento dell'adesione al programma, o in un momento successivo.

Sono escluse le spese **effettuate online**, dove generalmente, l'uso della moneta elettronica è il solo metodo di pagamento.

Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020 è prevista una prima fase sperimentale, in cui per beneficiare del rimborso del 10%, i consumatori dovranno effettuare almeno 10 pagamenti (da gennaio, invece, almeno 50 transazioni in un semestre). Nel periodo sperimentale inoltre, il mese di dicembre sarà considerato, equivalente a un intero semestre, quindi il rimborso massimo sarà di 150 euro.

Maxi premio finale. Del piano "*cashback*" farà parte anche un meccanismo di premialità (maxi premio finale) che invoglierà il cittadino a effettuare acquisti con carte e strumenti di pagamento digitale. Si tratta del riconoscimento di un **premio di 1.000 euro** a favore delle prime 100mila persone che nell'arco di sei mesi, dal 1° dicembre 2020 fino a fine maggio 2021 avranno effettuato il maggior numero di transazioni con carte e altri sistemi di e-payments.

Sarà Consap (società del MEF) ad occuparsi dell'erogazione dei rimborsi, inclusa la gestione dell'eventuale contenzioso.



LOTTERIA DEGLI CONTRINI

Dal 1° gennaio 2021 parte la lotteria degli scontrini e prevede estrazioni e premi settimanali, mensili e annuali. Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurati il codice lotteria e acquistino beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

A partire dal 1° gennaio 2021 i normali acquisti, in contanti o con metodi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata) produrranno gratuitamente “*biglietti virtuali*” che consentiranno di partecipare alle estrazioni:

- ordinarie, e
- zerocontanti (avendo pagato con strumenti di pagamento elettronico si potrà partecipare ad entrambe le tipologie). Questo tipo di estrazione riserva premi sia all'acquirente che all'esercente.

L'esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l'obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, **se abbinati al codice lotteria dell'acquirente**, consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.

Dal 1 dicembre sul portale apposito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli:

<https://servizi.lotteriadegliscontrini.gov.it/codice/lotteria>

si può generare il **codice lotteria** utile alla partecipazione al concorso a premi della **Lotteria degli scontrini in partenza il prossimo 1 gennaio 2021**.

Per partecipare è necessario dal 1 dicembre accedere allo spazio “*Partecipa ora*” disponibile nella home page del portale lotteria, **digitare il proprio codice fiscale e generare il codice lotteria**, poi memorizzarlo (ad esempio sul telefonino) e portarlo sempre con sé.

Una volta partita la lotteria acquistando beni o servizi **di costo pari o superiore a 1 euro e mostrando il codice lotteria all'esercente** verrà abbinato ai dati dell'acquisto: ogni euro dell'acquisto si trasformerà così in un biglietto virtuale della lotteria, **fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino**.

Non consentono di partecipare alla lotteria i seguenti acquisti:

- gli acquisti di importo inferiore a 1 euro;
- gli acquisti effettuati online;
- gli acquisti destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche;
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.);
- sempre nella fase di avvio della lotteria, gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Le estrazioni “*ordinarie*” premiano i consumatori:

- 7 premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;
- 3 premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;
- 1 premio di 1 milione di euro ogni anno.

Le estrazioni “*zerocontanti*”, premiano sia il consumatore, sia l'esercente:

(segue a pag.18)

(segue da pag.17)

- 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l'esercente, ogni settimana;
- 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l'esercente, ogni mese;
- 1 premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l'esercente, ogni anno.



ABI E CESSIONE DEL CREDITO 110%

L'ABI dopo l'introduzione del Superbonus, misura che permette, qualora ricorrano le condizioni, di poter ottenere un beneficio fiscale sotto forma di detrazione pari al 110% e non solo emana il primo documento ufficiale in merito.

Nel documento grafico vengono affrontati alcuni nodi fondamentali connessi al Superbonus e soprattutto riferiti alle alternative possibili in luogo della fruizione della detrazione. Come è noto, infatti, i lavori connessi con il risparmio energetico (trainanti e trainati) e, con la messa in sicurezza sismica degli edifici, danno ai beneficiari, ex art. 119, co. 9, DL n.34/2020, la possibilità di detrarre in sede dichiarazione dei redditi una somma pari al 110% della spesa sostenuta per detti interventi, ciò nel rispetto dei requisiti imposti agli interventi dalla normativa.

In alternativa alla detrazione è possibile:

- **richiedere uno sconto in fattura** alle imprese che hanno eseguito i lavori, sconto che verrà poi recuperato dalle imprese stesse sotto forma di credito d'imposta in 5 quote annuali costanti, oppure decidere al loro volta di cedere ciò che è stato acquisito in origine dal contribuente/committente dei lavori;
- **cedere l'intero ammontare della detrazione alle imprese che hanno effettuato i lavori, a soggetti terzi, anche estranei ai lavori medesimi o anche, in alternativa a banche ed intermediari finanziari.**

Proprio in quest'ultimo frangente, **ABI illustra quali sono le modalità di cessione della detrazione e come poter beneficiare di tale vantaggio alternativo alla detrazione del 110%** (ricordiamo che è comunque possibile non cedere solo le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% ma anche, è possibile cedere detrazioni connesse con il risparmio energetico, 65%, il bonus facciate, 90%, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 50% ecc... come previsto dall'art. 121, DL n.34/2020)

Le banche, infatti, possono favorire la realizzazione degli interventi agevolati dal bonus fiscale in tre modi:

- 1) *scontando il bonus fiscale del cittadino (o condominio) che ha riqualificato l'immobile;*
- 2) *oppure, effettuando l'operazione di sconto in favore dell'impresa che ha realizzato i lavori e si è fatta cedere dal committente il bonus fiscale a fronte di una riduzione del prezzo in fattura;*
- 3) *concedendo, su richiesta dei clienti, **finanziamenti ponte** che poi possono essere estinti in tutto o in parte con la cessione del credito d'imposta alla banca concedendo, su richiesta dei clienti, **finanziamenti ponte** che poi possono essere estinti in tutto o in parte con la cessione del credito d'imposta alla banca.*

N.B. Si è parlato tanto di **interventi gratuiti per "risistemare" gli immobili**, ma dal documento dell'ABI emerge quanto segue:

Il beneficiario del Superbonus può optare per il trasferimento del credito d'imposta alla banca per ottenere liquidità immediata, senza la necessità di dover recuperare il beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi, (segue a pag.20)

*(segue da pag.19) a compensazione delle imposte da pagare nell'arco dei cinque anni successivi. Per poter cedere il credito d'imposta alle banche è necessario **che siano state già pagate le fatture relative al saldo o agli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.***

Quindi, il ruolo delle banche, come evidenziato sarà quello di anticipare le somme a colui che cederà la detrazione, al fine del saldo delle stesse.

La documentazione necessaria alla banca

Per godere del vantaggio della cessione della detrazione, è assolutamente necessario, poter dimostrare alla banca la titolarità dell'immobile (proprietà, uso, usufrutto o abitazione, locazione ecc...), ragion per cui, **nella fase di avvio dell'istruttoria**, sarà necessario la raccolta di tutti quei documenti che sono generalmente necessari alla redazione della dichiarazione dei redditi in caso di detrazione delle spese. In tale caso, gli stessi documenti saranno consegnati alla banca che li esaminerà ai fini della spettanza della detrazione e della correttezza della potenziale cessione della stessa.



COMPLIANCE SUI REDDITI ESTERI 2017 NON DICHIARATI

Con Provvedimento prot. n. 0348145, **si dispone l'invio di nuove comunicazioni per l'anno 2017 per la promozione della compliance ossia dell'adempimento spontaneo per regolarizzare e dichiarare tutto o parte le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017 e non dichiarate** oltre che gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.

A tal fine, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale, essa informa dell'invio delle **lettere di compliance per il 2017** ai destinatari delle anomalie.

Il provvedimento in oggetto detta le disposizioni riguardanti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Gdf Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e quelli ricevuti dalle dichiarazioni dei redditi.

A norma dell'art 8 paragrafo 3 bis della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE gli stati membri devono trasmettere per i periodi d'imposta dal 1 gennaio 2016 le informazioni riguardanti i residenti negli altri stati in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Sono scambiati i seguenti dati:

- i dati identificativi dei titolari di conto,
- nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti,
- l'identificativo del conto,
- il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione,
- il saldo o valore del conto,
- l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto,
- gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

Dall'invio sono escluse le posizioni presumibilmente non temute all'edempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità è meramente formale.

I soggetti destinatari sono stati individuati sulla base di una analisi dei dati ricevuti dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni CRS.

Il contribuente che avrà ricevuto una comunicazione **potrà presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare di sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso.**

(segue a pag.21)

(segue a pag.20) Le comunicazioni contengono le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, cognome e nome del contribuente,
- il numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta,
- codice atto,
- la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata,
- **la possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale** (ovvero quelli su indicati e resi disponibili alla GdF),
- le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso,
- l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente,
- la modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.



Scadenziario di DICEMBRE

N.B. Relativamente ai versamenti **in scadenza a dicembre**, l'art.2 del DL n.157/2020 ha previsto la sospensione fino al 16/3/2021,

- **delle ritenute alla fonte** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**;
- dell'**IVA** (compreso l'acconto IVA da versarsi entro il 28 dicembre per i soggetti con i requisiti previsti);
- dei **contributi previdenziali e assistenziali, premi assicurazione obbligatori**,

per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con i requisiti previsti commi 1-3 dell'art.2.

10 dicembre

Modello REDDITI: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare (**proroga art.3 DL n.157/2020**).

Modello IRAP: termine per l'invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 2019, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. (**proroga art.3 DL n.157/2020**).

Modd.770: Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770 relativo al 2019. (art.10 DL n.137/2020).

Certificazione Unica: Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2020 contenente esclusivamente redditi 2019 non dichiarabili tramite il mod. 730/2020 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA). (art.10 DL n.137/2020).

Versamento acconti per imprese e professionisti senza requisiti per la proroga "lunga": scade oggi il termine per versare il 2° o unico acconto di novembre delle imposte sui redditi (Irpef, Ires, Ivie, Ivafe, Addizionali, Irap ecc.) per il 2020, dovuto da **esercenti attività d'impresa, arte o professione** senza requisiti (calo del fatturato/attività/zona rossa-arancio) previsti dall'art.1 commi 3-4 del DL n.157/2020 che consentirebbero lo slittamento al 30/4/2021. (**proroga art.1 comma 1 DL 157/2020**)

15 dicembre

Fatture differite: emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

16 dicembre

Iva Liquidazione mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di novembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di novembre.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad novembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di novembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a novembre sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Saldo IMU: scade il termine per il pagamento del saldo IMU per l'anno 2020. (il DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha previsto l'esonero del versamento IMU a favore del settore turistico è stato esteso anche al saldo 2020 nonché ad altre categorie di soggetti, tra i quali cinema, teatri, discoteche, sale da ballo e night club).

28 dicembre

Acconto Iva: scade oggi il pagamento dell'acconto Iva relativo al 2020 per i soggetti in contabilità Iva mensile e trimestrale.

Elenchi Intrastat (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

31 dicembre

Corrispettivi Soggetti senza RT: invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del mese di novembre, da parte dei soggetti obbligati dall'1/1/2020 alla memorizzazione e trasmissione che non dispongono del registratore telematico "in servizio".

Esterometro: invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa a novembre, dei dati fatture emesse/ricevute a/dai soggetti UE extraUE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale.

Imu/Tasi Dichiarazione 2019: termine di presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/TASI relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2019 ai fini della determinazione dell'imposta. Tale termine, originariamente previsto al 30 giugno 2019, è stato prorogato ad opera del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente.

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di novembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.